

SPETT.LE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA Delle MARCHE

VIA CONCA 60126 -Ancona-

PEC: aou.ancona@emarche.it

OGGETTO: RICHIESTA ATTRIBUZIONE BUONI PASTO E PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO DANNO SUBITO PER IL MANCATO RICONOSCIMENTO NEGLI ANNI PRECEDENTI 2015-2024

COSTITUZIONE MESSA IN MORA E DIFFIDA.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ dipendente  
della AOUM in servizio presso \_\_\_\_\_ con il profilo professionale  
di \_\_\_\_\_

con

- prestazione lavorativa resa su 5 giorni con debito orario convenzionale di 7,12 ore
- prestazione lavorativa resa su 6 giorni con debito orario convenzionale di 6 ore
- prestazione lavorativa con rientro in servizio in orario pomeridiano
- prestazione lavorativa resa in turno h 12
- prestazione lavorativa resa in turno h 24

PREMESSO CHE:

- il rapporto di lavoro del sottoscritto è regolato dal CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022;
- sulla materia è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito il principio che *“qualora la contrattazione integrativa non abbia regolamentato il diritto alla mensa, lo stesso deve essere riconosciuto ogni qualvolta il lavoratore medesimo svolga un turno di servizio”*;
- per quanto concerne i C.C.N.L. Comparto Sanità si evince, ai sensi del combinato disposto dell’art .29 del C.C.N.L.20.09.2001 integrativo del C.C.N.L.07.04.1999, modificato e integrato dall’art.4 C.C.N.L. del 31.07.2009 e infine dall’art.43 comma 4 C.C.N.L.02.11.2022 , il dettato contrattuale che regola il diritto al buono pasto sostitutivo-mensa ;
- l’art. 29 recita. “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario”;
- l’A.R.A.N. con propri Orientamenti Applicativi è intervenuta più volte **per richiamare le Aziende al rispetto della normativa contrattuale** come scritto nel **CSAN104a** del 20.12.2022 oppure **CSAN95c** del 21.07.2022,

ribadendo che “In ogni caso l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell’autonomia gestionale delle aziende...”mentre “...resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all’esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”;

- I buoni pasto, come ad esempio anche le erogazioni una tantum, sono soggetti alla prescrizione ordinaria di 10 anni (articolo 2946 del Codice civile) perché rappresentano un diritto di natura assistenziale;

- il sottoscritto ha diritto all’attribuzione del diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo per ogni giornata e turno lavorativo ;

- al sottoscritto non è mai stato riconosciuto il diritto di usufruire alla mensa qualora lo stesso abbia svolto un turno di lavoro ;

- il mancato riconoscimento del buono pasto da parte dell’Amministrazione è illegittimo ed in netto contrasto con quanto stabilito in sede contrattuale.

Per quanto premesso, il/la sottoscritto/a

#### INTIMA E DIFFIDA

l’ Amministrazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle MARCHE a riconoscere all’istante:

1) il diritto alla mensa o alle modalità sostitutive

2) la somma, che ci si riserva di quantificare, a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione di tutti i buoni pasto relativi agli anni precedenti, con espresso avvertimento che, in caso di mancato positivo riscontro alla richiesta entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, il/la sottoscritto/a sarà costretto ad adire le competenti autorità giudiziarie per il riconoscimento e la tutela dei propri diritti.

La presente viene formulata anche ai sensi degli artt. 1219 e 2943 e ss. del Codice Civile, quale formale costituzione in mora ed a tutti gli effetti interruttivi della prescrizione.

DATA\_\_\_\_\_

FIRMA\_\_\_\_\_